



Città di Minerbio

Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 31/05/2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E
CANONE MERCATALE ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 22:05 nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si è riunita questa Giunta comunale con l'intervento dei signori:

BONORI ROBERTA	SINDACO	Presente
LAZZARI MANUEL	VICE SINDACO	Presente
FACCHINI NICOLO'	ASSESSORE	Presente
RAMBALDI CATIA	ASSESSORE	Presente
TUGNOLI FABRIZIO	ASSESSORE	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE BERARDI GIUSEPPE che provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto della presenza in sede del SINDACO BONORI ROBERTA e del SEGRETARIO GENERALE e identificati i componenti della Giunta, il Sindaco, nella sua qualità di PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta e la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Città di Minerbio

Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 31/05/2022

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E CANONE MERCATALE - ANNO 2022

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1 comma 837 della legge 27 dicembre 2019 dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*;
- l'art. 1 comma 816 della legge 27 dicembre 2019 dispone: *"A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."*;
- il comma 847 del medesimo articolo 1 dispone: *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68."*;
- il comma 838 "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ..."



Città di Minerbio

Bologna

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 21/12/2020 di approvazione del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" successivamente modificato;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare il gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi sostituiti, fatta salva in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Presto atto che:

- ai sensi dei commi 826 e 841 dell'art. 1 della legge 160/2019, la tariffa standard annua del canone unico patrimoniale e del canone mercatale per i Comuni fino a 10.000 abitanti è di 30,00 euro/mq;
- ai sensi del comma 827 e 842 del medesimo articolo, la tariffa standard giornaliera del canone unico patrimoniale e del canone mercatale per i Comuni fino a 10.000 abitanti è di 0,60 euro/mq;
- ai sensi del comma 831 dell'art. 1 della citata legge 160/2019 la tariffa standard forfettaria del canone per le occupazioni permanenti con cavi e condutture effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, per i comuni fino a 20.000 abitanti, è di 1,50 euro per ogni utenza che utilizza la rete, con l'importo minimo di 800,00 euro;

Visto l'art. 40, comma 5-ter del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, così come convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che ha introdotto il nuovo comma, l'831-bis alla legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di Bilancio 2020) il quale dispone che: *"Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"*;

Preso atto che il citato "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" prevede la suddivisione delle strade e delle aree pubbliche cittadine in quattro categorie in base alla loro importanza, centralità, intensità abitativa e strategicità e individua le tipologie di occupazioni;

Dato atto che la tariffa ordinaria per ciascuna delle categorie viarie è determinata su base annua e su base giornaliera e per unità di superficie occupata applicando alla tariffa standard i coefficienti relativi a ogni categoria della zona individuata;



Città di Minerbio

Bologna

Valutato il maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità delle aree, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione delle aree all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano delle occupazioni ed esposizioni pubblicitarie;

Valutato inoltre di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tariffe ordinarie per le tipologie di occupazione come previsto dal citato Regolamento, in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con i prelievi precedenti e nel rispetto delle esigenze di bilancio;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del canone unico patrimoniale e mercatale riportate nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Preso atto che il Legislatore nazionale è intervenuto a più riprese (da ultimo con il Decreto Milleproroghe dl 228/2021), prevedendo, per i titolari di concessioni o di autorizzazioni ad occupare il suolo pubblico, l'esonero da TOSAP e COSAP e quindi dal nuovo canone unico;

Visto il vigente Regolamento che, all'art. 54, comma 2, consente alla Giunta Comunale di prevedere particolari forme di agevolazione per ragioni di carattere economico e sociale, per finalità culturali e di promozione del territorio;

Ritenuto che questa Amministrazione intende sostenere la ripresa economica e il coinvolgimento delle attività commerciali, prevedendo l'esenzione dal canone unico patrimoniale per l'anno 2022, a favore dei titolari di autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico, limitatamente alle occupazioni temporanee effettuate dalle attività commerciali in occasione di eventi e manifestazioni organizzati sul territorio;

Accertato che l'esenzione in oggetto non genera una minore entrata rispetto agli importi iscritti in bilancio, ma una riduzione di possibili maggiori entrate di cui non si è tenuto conto nelle previsioni di entrata, che saranno successivamente quantificate;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Accertata la propria competenza ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di



Città di Minerbio

Bologna

approvazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, che nel testo modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha differito al 31 maggio 2022, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali;

Dato atto che ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Settore competenti;

Osservate e constatate tutte le formalità di cui all'art. 4 della Disciplina del Funzionamento della Giunta Comunale, Deliberazione di Giunta n. 30 del 13/03/2020 come modificato dal Decreto del Sindaco n. 11/2020;

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale per l'anno 2022, come riportate nell'allegato "A", che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'esenzione dal canone unico patrimoniale per l'anno 2022, a favore dei titolari di autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico, limitatamente alle occupazioni temporanee effettuate dalle attività commerciali in occasione di eventi e manifestazioni organizzati sul territorio.
4. Di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione nel rispetto delle disposizioni del TUEL.
5. Di dare atto che le tariffe di cui al punto 2) hanno effetto dal 1° gennaio 2022, in quanto approvate entro la data fissata dalla normativa vigente per l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Di dichiarare, previa votazione unanime espressa in forma palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.



Città di Minerbio

Bologna

Deliberazione n. 48 del 31/05/2022

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

BONORI ROBERTA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO GENERALE

BERALDI GIUSEPPE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ALL. A alla deliberazione n. __ del __

COMUNE DI MINERBIO - TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE

1. TARIFFA STANDARD ANNUALE		
CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
1° categoria	Euro 30,00	Euro 30,00
2° categoria	Euro 24 (riduzione 20%)	
3° categoria	Euro 21 (riduzione 30%)	
4° categoria	Euro 18 (riduzione 40%)	

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA		
CATEGORIE	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO O METRO LINEARE - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO	TARIFFA A GIORNO PER METRO QUADRATO - ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE
1° categoria	Euro 0,60	Euro 0,60
2° categoria	Euro 0,48 (riduzione 20%)	
3° categoria	Euro 0,42 (riduzione 30%)	
4° categoria	Euro 0,29 (riduzione 40%)	

3. TARIFFA STANDARD PER PUBBLICHE AFFISSIONI:	
CATEGORIE	TARIFFA BASE AFFISSIONI
1° categoria	€ 0,60
2° categoria	
3° categoria	
4° categoria	

ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 14 Pubblicità ordinaria: tariffa annuale per metro quadrato

PUBBLICITA' ORDINARIA ANNUALE		
Superficie	Tariffe	Coefficiente applicato
	Opaca	
Fino a mq 1	11,40 €	0,38
da mq 1,01 a mq. 5,5	17,10 €	0,57
da mq 5,51 a mq 8,5	25,50 €	0,85
superiore a mq 8,5	34,20 €	1,14

Le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni sono considerate annuali

Ai sensi del vigente Regolamento comunale (art. 23, co. 1, lett. I) è esente dal canone la pubblicità realizzata dalle imprese che sottoscrivono accordi di collaborazione con l'Amministrazione in termini di recupero di zone abbandonate, in particolare giardini pubblici, rotonde e aree di interesse pubblico, con le modalità previste all'interno degli specifici atti/convenzioni con i soggetti interessati.

Art. 14 Pubblicità ordinaria: tariffa mensile per metro quadrato

PUBBLICITA' ORDINARIA GIORNALIERA (pari a 1/300 di quella annuale)		
Superficie	Tariffe	Coefficiente applicato
	Opaca	
Fino a mq 1	0,04 €	0,06
da mq 1,5 a mq. 5,5	0,05 €	0,09
da mq 5,5 a mq 8,5	0,08 €	0,14
superiore a mq 8,5	0,11 €	0,19

Art. 14 : maggiorazione per esposizioni luminose o illuminate

MAGGIORAZIONE A MQ PER ESPOSIZIONI LUMINOSE O ILLUMINATE		
	Tariffe	Coefficiente applicato
Maggiorazione giornaliera	0,30 €	0,50
Maggiorazione annuale	15,00 €	0,50

Art. 20: veicoli, tariffa annuale per metro quadrato

Pubblicità effettuata con veicoli in genere (vetture autofilotramviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico e privato)		
Superficie	Tariffe	Coefficiente applicato
Int/est fino a mq 1	11,40 €	0,38
Int/est da mq 1,5 a mq 5,5	17,10 €	0,57

Esterna da mq 5,5 a mq 8,5	25,50 €	0,85
Esterna superiore a mq 8,5	34,20 €	1,14

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI DELL'IMPRESA (TARIFFA ANNUALE)				
Categoria	Portata			
	Portata > 3.000 kg	Coefficiente applicato	Portata < 3.000 kg	Coefficiente applicato
Automezzo	111,60 €	3,72	74,40 €	2,48
Veicoli con rimorchio	223,20 €	7,44	148,80 €	4,96
Motoveicoli e altri non ricompresi nella precedente categoria			37,20 €	1,24

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY... (TARIFFA ANNUALE)				
Superficie	per conto terzi		per conto proprio	
	Coefficiente applicato	Tariffe	Coefficiente applicato	Tariffe
Fino a mq 1	1,10	33,00 €	0,55	16,50 €
Maggiore a 1 mq	1,65	49,50 €	0,83	24,75 €

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI, DISPLAY... (TARIFFA GIORNALIERA)				
Superficie	per conto terzi		per conto proprio	
	Coefficiente applicato	Tariffe	Coefficiente applicato	Tariffe
Fino a mq 1	0,18	0,12 €	0,09	0,06 €
Maggiore a 1 mq	0,28	0,16 €	0,14	0,08 €

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI (TARIFFA GIORNALIERA)		
Periodo	Coefficiente applicato	Tariffe
Fino a 30 giorni	5,16	3,10 €
Oltre 30 giorni	2,58	1,55 €

Art. 21

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI (periodo di 15 giorni o frazione)	
Coefficiente applicato	Tariffe
28,41	17,05 €

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEREOMOBILI (TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE)	
Coefficiente applicato	Tariffe
123,95	74,37 €

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI (TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE)	
Coefficiente applicato	Tariffe
61,97	37,18 €

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO, PERSONE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO (TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE)	
Coefficiente applicato	Tariffe
5,16	3,10 €

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON APPARECCHI AMPLIFICATORI (TARIFFA PER OGNI GIORNO O FRAZIONE)	
Coefficiente applicato	Tariffe
15,49	9,29 €

PUBBLICHE AFFISSIONI (per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x100)		
Periodo	Coefficiente applicato	Tariffe
Per i primi 10 giorni	1,72	1,03 €
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,52	0,31 €

PUBBLICHE AFFISSIONI (per manifesti di dimensioni superiori a cm. 70x100)		
Periodo	Coefficiente applicato	Tariffe
Per i primi 10 giorni	2,58	1,55 €
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,77	0,46 €

Maggiorazioni

Art. 28:

- per commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%
- per manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%
- per manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

Art. 27.8: Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione. (minimo euro 25,82)

La tariffa delle occupazioni permanenti è determinata come segue: mq x tariffa

OCCUPAZIONI PERMANENTI		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	0,58	17,40 €
Categoria seconda		13,92 €
Categoria terza		12,18 €
Categoria quarta		10,44 €

Art. 49

OCCUPAZIONI PERMANENTI SOPRASSUOLO		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	0,17	5,22 €
Categoria seconda		4,18 €
Categoria terza		3,65 €
Categoria quarta		3,13 €

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON CAVI, CONDUTTURE ecc.... REALIZZATE DA AZIENDE DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI E DA QUELLE ESERCENTI ATTIVITÀ STRUMENTALE AI SERVIZI MEDESIMI	
Tariffa unitaria per utenza	1,50 € Tariffa soggetta alla rivalutazione ISTAT
Tariffa minima	800,00 €

OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	0,15	4,35 €
Categoria seconda		3,48 €
Categoria terza		3,05 €
Categoria quarta		2,61 €

Art. 50

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	0,29	8,70 €
Categoria seconda		6,96 €
Categoria terza		6,09 €
Categoria quarta		5,22 €

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI A RASO CON RILASCIO DI APPOSITO CARTELLO SEGNALETICO		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	0,29	8,70 €
Categoria seconda		6,96 €
Categoria terza		6,09 €
Categoria quarta		5,22 €

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI COSTRUITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE NON UTILIZZATI/UTILIZZABILI		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	0,06	1,74 €
Categoria seconda		1,39 €
Categoria terza		1,22 €
Categoria quarta		1,04 €

OCCUPAZIONI PERMANENTI CON PASSI CARRABILI PER ACCESSO AGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTE		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	0,41	12,18 €
Categoria seconda		9,74 €
Categoria terza		8,53 €
Categoria quarta		7,31 €

Art. 51

OCCUPAZIONI PERMANENTI PER TELEFONIA MOBILE E NUOVE TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE
<p>800 euro/impianto <i>se rientrante nelle previsioni di cui al comma 831-bis dell'art 1 Legge n.160/2019</i></p>

La tariffa delle occupazioni temporanee è giornaliera e determinata come segue: mq x g x tariffa

OCCUPAZIONI TEMPORANEE		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	2,23	1,34 €
Categoria seconda		1,07 €
Categoria terza		0,94 €
Categoria quarta		0,39 €

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SOPRASSUOLO		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	0,67	0,40 €
Categoria seconda		0,32 €
Categoria terza		0,28 €
Categoria quarta		0,12 €

OCCUPAZIONI TEMPORANEE CANTIERI EDILI		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	1,12	0,67 €
Categoria seconda		0,54 €
Categoria terza		0,47 €
Categoria quarta		0,19 €

OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI CARATTERE RICORRENTE O DI DURATA UGUALE O SUPERIORE A 30 GIORNI		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	1,12	0,67 €
Categoria seconda		0,54 €
Categoria terza		0,47 €
Categoria quarta		0,19 €

OCCUPAZIONI TEMPORANEE SPETTACOLI VIAGGIANTI		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	0,45	0,27 €
Categoria seconda		0,21 €
Categoria terza		0,19 €
Categoria quarta		0,08 €

OCCUPAZIONI TEMPORANEE MANIFESTAZIONI POLITICHE, CULTURALI E SPORTIVE		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	1,12	0,67 €
Categoria seconda		0,54 €
Categoria terza		0,47€
Categoria quarta		0,19 €

OCCUPAZIONI TEMPORANEE FIERE E MANIFESTAZIONI VARIE		
Categoria	Coefficiente applicato	Tariffe
Categoria prima	1,12	0,67 €
Categoria seconda		0,54 €
Categoria terza		0,47 €
Categoria quarta		0,19 €

Esenzione dal pagamento della suddetta tariffa per l'anno 2022 a favore dei titolari di autorizzazioni o concessioni di suolo pubblico, limitatamente alle occupazioni temporanee effettuate dalle attività commerciali in occasione di eventi e manifestazioni organizzati sul territorio.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE MERCATI SETTIMANALI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE						
Categoria	Tariffa giornaliera area mercatale	Coefficiente applicato	Tariffa oraria area mercatale (1/24 tariffa giornaliera)	Coefficiente applicato	Tariffe area giornaliera area mercatale - Concessioni pluriennali (riduzione del 30%)	Coefficiente applicato
Categoria prima	0,60 €	1,00	0,03 €	1,25	0,18	1,25
Categoria seconda	0,48 €		0,03 €		0,14	
Categoria terza	0,42 €		0,02 €		0,12	
Categoria quarta	0,36 €		0,02 €		0,11	

OCCUPAZIONI TEMPORANEE MERCATI SETTIMANALI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - SPUNTISTI tariffa giornaliera	
Categoria	Tariffe
Categoria prima	€. 10,00
Categoria seconda	
Categoria terza	
Categoria quarta	

Tariffa giornaliera forfettaria



Città di Minerbio

Bologna

Proposta N. 514 / 2022
TRIBUTI E RISCOSSIONI COATTIVE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E
CANONE MERCATALE - ANNO 2022**

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 27/05/2022

IL RESPONSABILE
SGARGI GHERARDI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Città di Minerbio

Bologna

Proposta N. 514 /2022
TRIBUTI E RISCOSSIONI COATTIVE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE E
CANONE MERCATALE - ANNO 2022**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

- ☒ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.
- ☐ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **CONTRARIO** in merito alla regolarità contabile.
- Motivazioni:
- ☐ Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **NON SI APPONE** parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 31/05/2022

IL RESPONSABILE
IACCARINO ANIELLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)